

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

nell'interesse della **Frima s.r.l.**, (cod. Fisc. e P. I.v.a.: 03142980832), con sede in Via Consolare Antica, n. 144, di Capo d'Orlando (ME), in persona dell'amministratore – legale rappresentante “pro tempore”, Signor Carmelo Giuffrè, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, in foglio separato, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina (Cod. Fisc.: BNFNTL68B08F206B), il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo –P.E.C.: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it ed al seguente numero di fax: 0941563800, ed elegge domicilio in Via Caltanissetta, N. 2/E, di Palermo, presso lo studio dell'Avv. Carlo Comandè. – ricorrente -

CONTRO

- **ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE SICILIA**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in Via Alcide De Gasperi, n. 81, di Palermo (P.E.C.: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it). – resistente –

E NEI CONFRONTI DI

Casa Vacanze Aurora, società a responsabilità limitata semplificata, (Cod. Fisc.: 03480360837), P.E.C.: casa.vacanze.aurora@pec.it, in persona dell'amministratore – legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede in Via Pier Santi Mattarella, n. 8, di Alcara Li Fusi (ME);

Le Dimore dei Principi di Collereale s.r.l., (Cod. Fisc.: 01934550896), P.E.C.: principicollereale@legalmail.it, in persona dell'amministratore – legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede in Viale Scala Greca, n. 139/A, di Siracusa;

RE 7 di Carciotto Luciano (Cod. Fisc.: CRCLCN78L27C351O), P.E.C.: re7@pec.it, in persona del titolare – legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede in Via Gabriele D'Annunzio, n. 31, di Nicolosi (CT);

Ecomac smaltimenti s.r.l. (Cod. Fisc.: 01803460896), P.E.C.: ecomac.sr@pec.it, in persona dell'amministratore – legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede in Via Pantanelli, n. 22, di Siracusa (SR).

PER L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

1. Del D.D.G. n. 1145/8S del 24 luglio 2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia ha approvato il secondo elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause di esclusione, nella parte in cui non è stata ammessa alla successiva fase di valutazione la richiesta di finanziamento di Frima s.r.l. per la realizzazione del progetto relativo all'Avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1.01. del PO FESR 2014 – 2020;

2. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi:

2.1. - La nota prot. n. 41213/8S in data 25 luglio 2018, trasmessa con PEC del 30 luglio 2018, con la quale il Dirigente del Servizio 8 Insediamenti produttivi del Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia ha comunicato l'anzidetto provvedimento di non ammissione di Frima s.r.l. ed il rigetto delle richieste formulate da Frima s.r.l. con la nota P.E.C. del 13 luglio 2018; e la nota prot. n. 9736 in data 22 febbraio 2018, a firma del Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Attività Produttive dell'Assessorato resistente.

2.2. Gli altri D.D.G. specificati in avanti, nel corpo del presente atto, con i quali l'Assessorato resistente ha confermato la detta esclusione di Frima s.r.l. ed ha rimodulato la graduatoria delle domande di finanziamento ammesse.

2.3. I provvedimenti dell'Assessorato resistente, non conosciuti, con i quali ha approvato gli atti di concessione e impegno contabile delle somme oggetto dell'invocato aiuto in favore delle imprese le cui domande sono state riconosciute ammissibili.

2.4. Gli altri atti infra specificati.

E PER L'ACCOGLIMENTO

delle domande specificate in calce al presente atto.

**

FATTO

A. In data 29/9/2017, la Frima s.r.l., odierna ricorrente, formulava all'Assessorato resistente rituale istanza di finanziamento sottoscritta digitalmente dal relativo amministratore – legale rappresentante “pro tempore”, Signor Carmelo Giuffrè, per la realizzazione del progetto relativo all'Avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1.01. del PO FESR 2014 – 2020, il cui che era stato approvato con D.D.G. in data 13 giugno 2017 n. 1333/8 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia, integrato e modificato con D.D.G. n. 1705/LA del 25 luglio 2017, con D.D.G. n. 1747/LA del 31 luglio 2017, con D.D.G. n. 1778/8S del 2 agosto 2017 e con D.D.G. n. 1899/LA del 28 agosto 2017.

B. Con nota prot. n. 9736 in data 22 febbraio 2018, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, il Dirigente del Servizio 8 Insediamenti produttivi del Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato resistente comunicava e chiedeva a Frima s.r.l. quanto segue (testualmente): *“In riferimento alla richiesta di finanziamento presentata sul portale delle agevolazioni cod. prog. 055520511023, **si comunica che non risulta pervenuta la procura speciale firmata digitalmente, dalla quale si evince che la Signora Genitori Gabriella è stata autorizzata a rilasciare le dichiarazioni in nome e per conto della società, che sono state poi sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della stessa**”*.

C. Con nota in data 26.2.2018, Frima s.r.l. trasmetteva all'Assessorato la procura speciale sottoscritta digitalmente in data 23.2.2018 in ossequio alla specifica richiesta formulata con la testè citata nota prot. n. 9736 in data 22 febbraio 2018.

D. Con nota prot. n. 36602/8.S in data 4 luglio 2018, il Dirigente del Servizio 8 Insediamenti produttivi del Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato resistente comunicava a Frima s.r.l. il seguente preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. ed ex art. 11 bis L.R. Sic. N. 10/1991

e s.m.i.: *“In riferimento alla richiesta di finanziamento presentata sul portale delle agevolazioni cod. prog. 055520511023 si rappresenta che la stessa non può essere ammessa a contributo per la seguente motivazione:*

- non ammissibile in quanto la procura speciale è stata firmata digitalmente in data 23/02/2018, successivamente alla presentazione dell'istanza.

Codesta impresa....potrà entro 10 giorni dal ricevimento della presente, inoltrare osservazioni, corredate da eventuale documentazione di supporto esclusivamente via pec al seguente indirizzo:.....”

-

E. Con nota in data 12 luglio 2018 inviata con P.E.C. in data 13 luglio 2018, protocollata dall'Assessorato resistente in data 17 luglio 2018 con il Prot. n. 36602/8S, **Frima s.r.l. formulava le osservazioni al suddetto preavviso di rigetto entro l'assegnato termine di 10 giorni** e, quindi, chiedeva l'adozione di provvedimento di ammissione a finanziamento sulla base delle considerazioni in avanti esposte sintetizzabili nel senso che:

- la Signora Gabriella Genitori si era limitata a compilare la domanda di agevolazione che, già alla data (29.9.2017) del deposito sul portale delle agevolazioni dell'Assessorato resistente, era stata sottoscritta dall'amministratore – legale rappresentante di Frima s.r.l., Signor Carmelo Giuffrè, come emergeva dalla verifica della firma digitale.

- quella che **atecnicamente** era stata definita “procura” per la mera compilazione della domanda invero sottoscritta dal vero ed unico amministratore e legale rappresentante di Frima s.r.l., Signor Carmelo Giuffrè, era stata rilasciata alla Signora Gabriella Genitori in data 4 settembre 2017, ed era stata sottoscritta digitalmente il 23.2.2018 solo per ottemperare alla richiesta dell'Assessorato resistente; **ma, in effetti, era del tutto superflua per il semplice fatto che la domanda era stata sottoscritta dall'amministratore – legale rappresentante della Frima s.r.l., Signor Carmelo Giuffrè, e non già dalla Signora Genitori.**

F. Con nota prot. n. 41213/8S in data 25 luglio 2018, trasmessa con PEC del 30 luglio 2018, il Dirigente del Servizio 8 Insediamenti produttivi del Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia comunicava a Frima s.r.l. che, **con D.D.G.**

n. 1145/8S del 24 luglio 2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia aveva approvato il secondo elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause di esclusione, dalle quali risultava che **non era stata ammessa alla successiva fase di valutazione la richiesta di finanziamento di Frima s.r.l.** per la realizzazione del progetto relativo all'Avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1.01. del PO FESR 2014 – 2020; e, quindi, comunicava pure il rigetto delle richieste formulate da Frima s.r.l. con la sopra citata nota P.E.C. del 13 luglio 2018.

G. Con D.D.G. n. n. 1055 del 5 luglio 2018; D.D.G. n. 1233 del 9 agosto 2018; D.D.G. n. 1307 del 31 agosto 2018; D.D.G. n. 1361 del 12.9.2018; e D.D.G. n. 1791 del 18.10.2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive dell'Assessorato resistente approvava i precedenti elenchi delle istanze di finanziamento ammissibili e quelli successivi, rispetto a quello approvato con il testè citato D.D.G. n. n. 1145/8S del 24 luglio 2018, con i quali, rispettivamente, confermava l'ammissione disposta con i precedenti elenchi e pure l'esclusione di Frima s.r.l..

**

I sopra citati atti e provvedimenti adottati dall'Assessorato resistente sono illegittimi e, previa sospensione cautelare, dovranno essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l'avviso pubblico ed i relativi allegati approvati con il D.D.G. in data 13 giugno 2017, n. 1333/8, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Sicilia; nonché con la nota prot. n. 9736 in data 22 febbraio 2018, a firma del Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Attività Produttive dell'Assessorato resistente; e per sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa giustificativa. - Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1387, 1392 e 1393 del Codice Civile.

I.1. Il tenore della prescrizione recata dall'avviso pubblico per cui è causa.

Il punto 4.2. dell'avviso pubblico per cui è causa, rubricato "Modalità di presentazione della domanda", ha prescritto che:

- a) La domanda di agevolazione avrebbe dovuto essere inoltrata compilando il modulo di domanda di cui all'allegato 2.1. al medesimo avviso, **avvalendosi del *portale delle agevolazioni*** ed utilizzando **la casella di posta elettronica del richiedente e la firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda.**
- b) Il modulo di domanda **avrebbe dovuto essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo** ed essere corredato dalle dichiarazioni previste dal medesimo avviso **sottoscritte dal legale rappresentante** ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la conseguenziale assunzione di responsabilità ex art. 76 del medesimo D.P.R..

-

Il **modulo di domanda in allegato 2.1.** (cfr. pagina 35 del testé citato avviso) **ha prescritto l'allegazione della procura** o di copia autentica della stessa **per il sol caso** in cui la **dichiarazione** fosse stata **effettuata** e, quindi, **sottoscritta** da **procuratore speciale**.

**

I.2. Il tenore:

- della nota prot. n. 41213/8S in data 25 luglio 2018, trasmessa con PEC del 30 luglio 2018;
- del D.D.G. n. 1145/8S del 24 luglio 2018.

Con la nota prot. n. 41213/8S in data 25 luglio 2018, il Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Attività Produttive dell'Assessorato resistente ha così comunicato il tenore del D.D.G. n. 1145/8S del 24 luglio 2018 ed il rigetto delle osservazioni formulate da Frima S.r.l. con nota del 12 – 13 luglio 2018 rispetto al preavviso di rigetto comunicato (ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.) dal medesimo Assessorato con nota prot. n. 36602/8.S in data 4 luglio 2018:

*“Con riferimento alla richiesta di finanziamento presentata dalla società in indirizzo sul portale delle agevolazioni avente cod. prog. 055520511023, si comunica che con il D.D.G. 1145/8S del 24 luglio 2018....la stessa non è stata ammessa alla fase di valutazione in quanto, **la procura speciale è stata firmata digitalmente in data 23/02/2018, successivamente alla presentazione dell’istanza, come già comunicato all’impresa con nota prot. n. 36602/8S del 04-07-2018.***

Pertanto, per le ragioni sopra rappresentate, non può essere accolta l’istanza di riammissione avanzata con P.E.C. del 13-07-2018, acquisita ...con prot. n. 36602/8S del 04-07-2018”.

**

Con il **D.D.G. n. 1145/8S del 24 luglio 2018**, la Frima s.r.l. non è stata ammessa con la seguente motivazione: *“Manca di procura speciale corredata da documento di identità e dalla autorizzazione da rendere le dichiarazioni ex DPR 445/2000”.*

**

I.3. La censura ai provvedimenti impugnati.

I.3.1. L’Assessorato resistente ha erroneamente escluso la testè citata domanda di agevolazione di Frima s.r.l. poiché:

I.3.1.1. La domanda di agevolazione, completa di dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000, incoata da Frima s.r.l. mediante inserimento nel portale delle agevolazioni, **è stata sottoscritta digitalmente dal solo ed unico amministratore e legale rappresentante di Frima s.r.l., Signor Carmelo Giuffrè** (Cod. Fisc.: GFFCML48C05B666G) **in data 29.9.2017, come risulta, per l’appunto, dal tabulato della verifica della firma digitale.**

La Signora Gabriella Genitori non l’ha sottoscritta.

I.3.1.2. La suddetta circostanza (della sottoscrizione della domanda di agevolazioni effettuata dal solo (Signor Giuffrè) amministratore – legale rappresentante di Frima s.r.l.), in effetti, è stata percepita ed accertata dal Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Attività Produttive dell’Assessorato resistente che, come chiarito con il punto B. della parte narrativa del presente atto, con nota prot. n. 9736 in data 22 febbraio 2018, ha comunicato e chiesto a Frima s.r.l. quanto segue (testualmente): *“In riferimento alla richiesta di finanziamento presentata sul portale delle agevolazioni cod.*

prog. 055520511023, si comunica che non risulta pervenuta la procura speciale firmata digitalmente, dalla quale si evince che la Signora Genitori Gabriella è stata autorizzata a rilasciare le dichiarazioni in nome e per conto della società, che sono state poi sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della stessa”.

-

Primo profilo di illegittimità: l'eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con le prescrizioni dell'avviso pubblico dell'aiuto per cui è causa.

I.3.1.3. In virtù di quanto sopra esposto, i provvedimenti impugnati, inclusa la testè citata nota prot. n. 9736 del 22 febbraio 2018, sono illegittimi in via diretta e derivata, sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà con il sopra riportato tenore delle prescrizioni dell'avviso relativo all'aiuto per cui è causa in quanto, per l'appunto, l'Assessorato resistente non avrebbe potuto richiedere la produzione della procura speciale e non avrebbe potuto non ammettere la domanda di agevolazione di Frima s.r.l. per la pretesa carenza originaria della procura speciale.

Infatti, l'avviso in questione, palesemente violato, prescriveva l'obbligo di allegare la procura speciale per il solo caso in cui la domanda e le dichiarazioni fossero state sottoscritte da un procuratore speciale, la qualcosa non si è verificata nella fattispecie in cui, si ripete, la domanda e le dichiarazioni sono state, sin dall'inizio, sottoscritte dall'amministratore unico e legale rappresentante di Frima s.r.l., Signor Carmelo Giuffrè.

Ed è chiaro che, in tale contesto, la Signora Gabriella Genitori ha solo compilato, senza sottoscrivere, la detta domanda con le relative dichiarazioni, la cui paternità è stata sin da subito assunta dal detto amministratore – legale rappresentante (Signor Carmelo Giuffrè) che le ha sottoscritte digitalmente allegando il relativo documento di riconoscimento.

**

In via subordinata. Secondo profilo di illegittimità: la violazione degli articoli, 1387, 1392 e 1393 del Codice Civile, ed eccesso di potere sotto

il profilo della contraddittorietà con le prescrizioni dell'avviso pubblico dell'aiuto per cui è causa.

I.3.1.4. A parte l'assorbenza dell'appena spiegata censura, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e dovranno essere annullati **anche per la denegata ipotesi in cui l'adito TAR dovesse accedere alla tesi dell'Assessorato resistente secondo la quale la Signora Gabriella Genitori sarebbe da qualificare come procuratore speciale** che ha inoltrato la domanda e le dichiarazioni per cui è causa.

I.3.1.4. In particolare, **in tal caso**, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati emerge da quanto segue:

La disciplina codicistica che viene in rilievo.

a) L'art. 1387 del codice civile, rubricato "Fonti della rappresentanza", dispone che:

"Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato".

b) L'art. 1392 del codice civile, rubricato "Forma della procura", dispone che:

"La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".

c) L'art. 1393 del codice civile, rubricato "Giustificazioni del potere del rappresentante", dispone che:

"Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata".

L'interpretazione della detta disciplina resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 21 ottobre 2009, n. 22234.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno interpretato le sopra trascritte norme **nei seguenti testuali termini:**

Il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392 c.c.) sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia, o indirizzata alla controparte, o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.), con cui si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in anticipo su di sé le conseguenze che ne deriveranno. La portata giuridica di siffatta autorizzazione è che con essa

l'autorizzante si appropria e si immette preventivamente nella propria sfera l'assetto, che sarà dato ai propri interessi dal rappresentante nei confronti della controparte”.

La conclusione.

Applicando le sopra esposte coordinate emergenti dalla disciplina positiva e dalla relativa ermeneusi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, può concludersi che, **il Signor Carmelo Giuffrè, amministratore – legale rappresentante di Frima s.r.l., ha fatto uso di quella che l'appena trascritta sentenza ha qualificato: facoltizzazione implicita (n.d.r. di conferimento della procura) in altro negozio; e, ciò ha fatto conferendo la rappresentanza alla Signora Gabriella Genitori ai fini della compilazione della domanda di agevolazione e delle dichiarazioni allegate, allorquando il medesimo amministratore – legale rappresentante Signor Carmelo Giuffrè) ha sottoscritto digitalmente la medesima domanda e le dichiarazioni allegate unitamente al proprio documento di riconoscimento, le quali sono state depositate nel portale delle agevolazioni del destinatario, ovvero l'Assessorato resistente.**

Infatti, con detta sottoscrizione digitale, con la quale l'amministratore – legale rappresentante di Frima s.r.l., si è assunto la paternità della domanda e delle dichiarazioni indirizzate all'Assessorato resistente, si è certamente realizzata la fattispecie del conferimento della procura implicita che, secondo la citata Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, *consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia, o indirizzata alla controparte, o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.), con cui si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in anticipo su di sé le conseguenze che ne deriveranno.* **La portata giuridica di siffatta autorizzazione è che con essa l'autorizzante si appropria e si immette preventivamente nella propria sfera l'assetto, che sarà dato ai propri interessi dal rappresentante nei confronti della controparte.**

Sicchè, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per la patente violazione del combinato disposto degli artt. 1387, 1392 e 1393 del codice civile, e per

eccesso di potere per contraddittorietà con le prescrizioni recate dall'avviso pubblico per cui è causa in punto di formulazione della domanda di aiuto, in quanto:

a) Non era necessaria, e non doveva essere richiesta dall'Assessorato, la produzione di ulteriore procura speciale sottoscritta digitalmente poiché la procura implicita con sottoscrizione digitale era stata già conferita dall'amministratore – legale rappresentante di Frima s.r.l. alla Signora Gabriella Genitori sin dal 29 settembre 2017, contestualmente al deposito della domanda nel portale delle agevolazioni dell'Assessorato resistente, con la conseguenza che era stata pienamente ossequiata la *lex specialis* nella parte in cui richiedeva siffatta procura speciale.

b) Conseguentemente, l'Assessorato resistente non avrebbe potuto non ammettere all'agevolazione la Frima s.r.l. sull'assunto che la procura speciale sottoscritta digitalmente il 23 febbraio 2018 sarebbe stata successiva alla data (29/9/2017) di presentazione della domanda di aiuto; e ciò, si ripete, perché la procura implicita, valida ed equipollente, era stata conferita e documentata all'Assessorato contestualmente al deposito della domanda di agevolazione nel portale delle agevolazioni, in data 29 settembre 2017, con la conseguenza che l'ulteriore procura confermativa era stata depositata in data 23 febbraio 2018, solamente, *pro bono pacis*, con la puntualizzazione del fatto che, in effetti, quella nuova produzione non fosse necessaria.

Indi, nel suddetto quadro, i provvedimenti impugnati sono pure illegittimi in quanto, diversamente da quanto opinato, la procura del 23 febbraio 2018 non era altro che la conferma della procura implicita già conferita in sede di domanda di agevolazione dall'amministratore di Frima s.r.l. in data 29.9.2017 con la forma della sottoscrizione digitale, con la conseguenza che, a parte l'inutilità, sicuramente, avrebbe dovuto essere presa in considerazione quale atto confermativo e, quindi, ammissibile *sub specie* di regolarizzazione che, come noto, è sempre ammissibile in quanto non incide sulla *par condicio* dei concorrenti in ragione del fatto che la produzione non apporta nuovi elementi non allegati nei termini decadenziali fissati dalla *lex specialis* ai fini del deposito della domanda.

Con la conseguenza che, sotto l'esposto aspetto, i provvedimenti impugnati sono pure illegittimi e dovranno essere annullati sotto il profilo dell'eccesso di potere per la contraddittorietà con la *lex specialis* di gara e dello sviamento dalla causa giustificativa e dall'interesse pubblico sottesi all'esercizio della funzione.

II. La domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

II.1. Per effetto dell'accoglimento dei sopra spiegati motivi di ricorso, con l'annullamento degli atti impugnati, l'adito Tar dovrà condannare l'Assessorato resistente al risarcimento del danno in forma specifica in favore dell'odierna società ricorrente, ovvero all'ammissione di Frima s.r.l. all'agevolazione per cui è causa, e, quindi, alla riedizione e/o adozione dei seguenti segmenti procedurali successivi:

- a) La riformulazione ed approvazione della graduatoria per effetto dell'ammissione di Frima s.r.l.;
- b) La valutazione del progetto proposto da Frima s.r.l. con l'attribuzione del relativo punteggio di merito ai sensi del punto 4.6 dell'avviso pubblico per cui è causa.
- c) La consequenziale concessione del finanziamento ex punto 4.8. dell'avviso pubblico per cui è causa per effetto della sussistenza delle risorse, e, quindi, la comunicazione di cui al successivo punto 4.9. e la sottoscrizione della convenzione di cui al successivo punto 4.10..

DOMANDA CAUTELARE

La sussistenza del *fumus boni juris* è palese.

E' pure palese la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile poiché, ove non fosse concessa l'invocata misura cautelare, nella more della definizione del giudizio, Frima s.r.l. perderebbe definitivamente il diritto alle agevolazioni per cui è causa, **di matrice comunitaria**, con l'irreparabile pregiudizio della definitiva compromissione della possibilità di realizzare l'attività del progetto per il quale ha chiesto l'aiuto (Case e appartamenti per vacanze), anche rispetto alle imprese concorrenti, **posto che, come emerge dal D.D.G. n. 1791 del 18.10.2018, di approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili, si è già esaurito il plafond complessivo delle somme a**

disposizione dell'Assessorato resistente ai fini della concreta erogazione dell'aiuto, tanto è vero che dal detto elenco risulta che diverse domande ritenute ammissibili non hanno ottenuto il finanziamento proprio per l'esaurimento delle risorse.

Per tale motivo, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia sospendere i provvedimenti impugnati ed al contempo ordinare all'Assessorato resistente di inserire la ricorrente nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa e, quindi, di dar corso ai conseguenti segmenti procedurali sopra specificati in sede di domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

PTM

nell'interesse della Frima s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", come sopra rappresentato e difeso, si chiede che l'Ecc.mo TAR odiernamente adito, voglia:

In sede cautelare:

I. sospendere i provvedimenti impugnati ed al contempo ordinare all'Assessorato resistente di inserire la ricorrente nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con l'adozione degli atti consequenziali inclusa la riformulazione della graduatoria e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, nonché con la stipula della convenzione, sopra specificati in sede di domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

Nel merito

II. Annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Assessorato resistente ad inserire la ricorrente nella graduatoria delle domande ammissibili per cui è causa con l'adozione degli atti consequenziali, dei provvedimenti, ed alla stipula della convenzione, specificati sopra nella parte del ricorso dedicata al risarcimento del danno in forma specifica.

III. Condannare l'Assessorato resistente a rifondere a Frima s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese, competenze ed onorari di lite oltre le spese generali, quelle di contributo unificato, IVA e CPA.

Il C.U. dovuto è pari a Euro 650,00.

Capo d'Orlando - Palermo, lì, 29 ottobre 2018 Avv. Natale Bonfiglio